



La normativa nazionale e regionale sull'autismo

Giuseppe Maurizio Arduino

## Il quadro normativo generale di riferimento

In questa sezione vengono indicati i principali riferimenti normativi che intervengono nella messa a punto di progetti educativi individualizzati per alunni con disturbi dello spettro autistico.

*Sono indicati i punti che a parere dell'autore hanno maggiore ricaduta pratica nella presa in carico educativa di soggetti con disturbi dello spettro autistico.*

*Per un approfondimento si veda l'intero documento normativo.*

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**
- *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994** *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"*

## Legge 5 febbraio 1992, n. 104

- **Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione**
- 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ..... fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione **provvedono congiuntamente**, con la collaborazione dei **genitori** della persona handicappata, **gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato ...**

*In tutte le slides successive i neretti sono dell'autore*

---

## Decreto del Presidente della Repubblica

**24 febbraio 1994**

- **Piano educativo individualizzato**
- **2. Il P.E.I. è redatto ..... congiuntamente** dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

## La normativa nazionale specifica sui disturbi dello spettro autistico

In questa sezione vengono indicati i principali riferimenti normativi nazionali specifici per i disturbi dello spettro autistico

*Sono indicati i punti che a parere dell'autore hanno maggiore ricaduta pratica nella presa in carico educativa di soggetti con disturbi dello spettro autistico.*

*Per un approfondimento si veda l'intero documento normativo.*

## LEGGE 18 agosto 2015, n. 134

*Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, **prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.**

*In tutte le slides i neretti sono dell'autore*



---

## Art. 2

### Linee guida

1. **L'Istituto Superiore di Sanità** aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita **sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.**

**Letteratura scientifica:  
dati della ricerca sugli  
esiti dei trattamenti**



**Buone pratiche: strumenti e  
metodi di trattamento che  
trovano ampio consenso tra  
gli esperti**



## Art. 3 Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico

1.

Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

**si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili**


LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

---

2.

Ai fini di cui al comma 1, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, **possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi** nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, **stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti** con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione .....

**Percorsi Diagnostici Terapeutici  
e Assistenziali e modelli  
organizzativi**



2. .... e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da **unità funzionali multidisciplinari** ...

b) la **formazione degli operatori** sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria ...

c) la **definizione di equipe territoriali dedicate** nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta.....

d) la **promozione dell'informazione** e l'introduzione di un **coordinatore** degli interventi multidisciplinari

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la **continuità dei percorsi** ...

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla **formazione** e al **sostegno delle famiglie**;

g) la disponibilità sul territorio di **strutture semiresidenziali e residenziali** accreditate ... con competenze specifiche ...

h) la promozione di **progetti finalizzati all'inserimento lavorativo** di soggetti adulti ...

## Art. 4 Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute

1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di **Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.**

## *Accordo sull'autismo - Conferenza unificata*

*22 novembre 2012*

.... E' altrettanto prioritario il **consolidamento di una rete educativo-socio-assistenziale** che sia in grado di supportare le famiglie e **sostenere i processi di inclusione scolastica** e sociale delle persone con autismo, qualunque sia la loro età.


.... Sono essenziali il raccordo e il coordinamento tra i vari settori sanitari coinvolti, così come **l'integrazione tra gli interventi sanitari e quelli scolastici ....**

## Art. 5 Attività di ricerca

1. Il Ministero della salute **promuove lo sviluppo di progetti di ricerca** riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le **buone pratiche terapeutiche ed educative**.

## Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .....



Si veda anche Documento sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

## La normativa specifica sui disturbi dello spettro autistico della Regione Piemonte

In questa sezione vengono indicati i principali riferimenti normativi regionali specifici per i disturbi dello spettro autistico

*Sono indicati i punti che a parere dell'autore hanno maggiore ricaduta pratica nella presa in carico educativa di soggetti con disturbi dello spettro autistico.*

*Per un approfondimento si veda l'intero documento normativo.*

## Deliberazione Giunta Regionale 3/3/2014, n. 22-7178

*Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 22.11.2012 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico".*

..... si ritiene opportuno **individuare in ogni ASR** uno o più nuclei di operatori formati, definito **“Nucleo DPS (Disturbi pervasivi dello sviluppo) “**.

La scuola ed in particolare **il lavoro svolto dagli insegnanti si configura quale intervento** educativo/formativo **inserito a tutti gli effetti nel progetto terapeutico e psico/educativo.**



## Deliberazione Giunta Regionale del 29/11/2016 n. 2-4286

*Intervento regionale a sostegno della cura dei pazienti cronici con particolare ai disturbi dello spettro autistico*

### Percorso Autismo della Regione Piemonte

FASE 1. INDIVIDUAZIONE PRECOCE

FASE 2. INVIO AL SERVIZIO SPECIALISTICO E FASE DI ACCOGLIENZA

FASE 3 LA VALUTAZIONE CLINICA MULTIPROFESSIONALE

FASE 4. RESTITUZIONE DELLA DIAGNOSI

FASE 5. LA VALUTAZIONE FUNZIONALE

FASE 6. IL TRATTAMENTO

FASE 7. PASSAGGIO DAI SERVIZI PER L'ETÀ EVOLUTIVA AI SERVIZI PER L'ETÀ ADULTA

## Deliberazione Giunta Regionale del 29/11/2016 n. 2-4286

### *Trattamento sanitario e trattamento integrato*

A livello organizzativo e operativo possiamo distinguere tra: ***trattamento sanitario***, che viene attuato dai servizi sanitari in modo diretto e ***trattamento integrato***, che comprende oltre all'intervento degli operatori sanitari, **tutte le attività di carattere educativo effettuate, da operatori socio assistenziali, insegnanti e genitori, all'interno di uno specifico progetto individualizzato condiviso**, condotto secondo metodologie educative raccomandate dalle Linee Guida